

**OGGETTO:** Approvazione della circolare applicativa inerente l'iter del procedimento per la verifica dei requisiti minimi di garanzia, funzionamento e autorizzazione allo svolgimento dell'attività dei CAA, nonché la vigilanza sugli stessi nella Regione Autonoma della Sardegna.

L'Assessore dell'Agricoltura e della Riforma Agro Pastorale riferisce alla Giunta che il decreto legislativo n.165, del 27 maggio 1999, recante Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, ha individuato (art. 3-bis) appositi organismi, denominati "Centri Autorizzati di Assistenza Agricola" (CAA), a cui affidare, previa la stipula di apposita convenzione, l'esercizio di attività di assistenza agli agricoltori. Tali attività, da effettuare per conto degli utenti dei CAA e sulla base di specifico mandato, sono le seguenti:

- a) tenere e conservare le scritture contabili;
- b) assistenza agli agricoltori nell'elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e produzione e delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali, compreso il controllo della regolarità formale delle dichiarazioni. Immissione dei dati relativi nel sistema informativo con procedure SIAN;
- c) accedere alle banche dati SIAN.

L'Assessore riferisce inoltre che con Decreto 27 marzo 2001 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali sono stati individuati i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento che devono essere garantiti da parte dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola per l'esercizio della loro attività.

In particolare gli articoli 9 e 11 del predetto decreto ministeriale pongono in capo alle Regioni presso le quali ricade l'ambito territoriale di operatività del CAA, i compiti relativi alla verifica della sussistenza dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento e alla vigilanza in ordine al mantenimento degli stessi nel tempo. Nel caso di ambito territoriale distribuito tra più Regioni, la verifica, previa intesa tra le Regioni interessate, sarà di competenza della Regione in cui è compresa la sede legale della società richiedente.

Si precisa inoltre che l'ambito territoriale minimo rispetto al quale deve essere dimostrata adeguata capacità operativa è riferito a ciascuna provincia in cui il CAA intende operare. A



tale riguardo, viene sottolineata la necessità che, nel caso in cui l'ambito territoriale comprenda più province, il CAA assicuri una distribuzione della capacità operativa diffusa ed equilibrata in ragione delle sedi e dell'ubicazione degli assistiti.

L'Assessore sottolinea la particolare rilevanza che assume il disposto dell'articolo 2 del decreto citato laddove prevede, al punto b, la possibilità per le Regioni di affidare ulteriori servizi e attività ai CAA sulla base di specifiche convenzioni. Tale possibilità potrebbe comportare un notevole alleggerimento dell'attività amministrativa regionale. A tale proposito la regione può richiedere requisiti di capacità operativa aggiuntivi.

L'Assessore specifica, inoltre, che l'art. 10 del sopraccitato decreto ministeriale disciplina il procedimento per la richiesta di autorizzazione stabilendo la documentazione da allegare alla domanda.

Tenendo dunque conto di quanto sinora esposto l'Assessore propone di dare mandato al Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura in merito all'adozione dei necessari atti organizzativi per l'incardinamento delle competenze relative alla verifica, abilitazione e vigilanza sull'attività e sulla capacità operativa dei CAA, così come previsto dalla normativa in precedenza citata.

L'Assessore precisa che, ferma restando in capo all'Assessorato dell'Agricoltura le funzioni relative alla programmazione e controllo, l'attività di verifica e di vigilanza dovrà essere svolta preferibilmente con l'ausilio degli Enti strumentali operanti nel settore agricolo, in particolare dell'ERSAT.

L'Assessore infine propone l'approvazione dei criteri e delle modalità per il rilascio dell'autorizzazione e la verifica dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento per le attività dei CAA nonché per la vigilanza sugli stessi di cui al decreto legislativo 165/1999 ed al decreto Mi.P.A.F. 27 marzo 2001 che sono riportati nella circolare applicativa allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

La Giunta Regionale, udito quanto esposto in premessa dall'Assessore dell'Agricoltura, visto il parere di legittimità del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura,

**DELIBERA**

in conformità

**Il Direttore Generale**

Gianfranco Duranti

**Il Presidente**

Mauro Pili